

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1879

Gli altri scrittori francesi si sollevarono contro questa opinione del MARCADÉ, che rivelava tuttavia il bisogno di apportare alcun riparo al pericolo di un grave disordine. Ma tra essi il DEMOLOMBE, il LAURENT e qualche altro, proponendosi il medesimo scopo, opinarono potersi considerare il mancamento a quella promessa come un'ingiuria commessa dallo sposo verso la sposa, accordando a quest'ultima la poco invidiabile consolazione di non più rimanere nè maritata, nè donzella, e di poter chiedere la separazione coniugale dinanzi ai tribunali.

Non mancano però oppositori anche a questa opinione, non potendovi essere ingiuria senza l'*animus injurandi*, mentre forse lo sposo è pieno di affetto e tenerezza, e felice del possesso della fanciulla agognata.

Vedete, o signori, in quali incertezze ed ambagi si avvolge la giurisprudenza in quel paese, dove si volle ostinatamente e senza limitazione alcuna prescrivere in modo assoluto la precedenza del matrimonio civile, lasciando privi di ogni specie di rimedio i danni di cotesti casi speciali.

A questo punto, senza riproporre nel suo complesso l'antico disegno di legge da me proposto, come quello che riposa interamente sopra un principio diverso da quello della legge attuale, a me sembra che ad ogni possibile inconveniente e pericolo sarebbe riparato, laddove in essa si introducesse una riserva ed una specie di sanatoria. Potrebbe statuirsi che, sebbene di regola il matrimonio civile deve precedere il matrimonio religioso, e quindi l'omissione degli atti civili prima della benedizione religiosa costituisce reato, tuttavia se gli sposi spontaneamente, volontariamente, in un breve termine (nel mio emendamento lo propongo di tre mesi) adempiano alle pubblicazioni ed alle altre formalità prescritte dal Codice Civile, e presentandosi poi all'ufficiale dello stato civile celebrino il matrimonio, in conseguenza di questo loro atto volontario l'azione penale contro tutti, compreso il ministro del culto religioso, si arresti e si estingua.

Una simile disposizione, o signori, non altererebbe punto il sistema della legge. Sopra 100 cittadini forse 99 si uniformeranno alla regola generale imposta dalla legge; ma se vi sia un padre di famiglia così scrupoloso, e dominato da un sentimento religioso tanto pronunziato, che non abbia fede nella promessa del futuro genero, e richieda assolutamente che prima si adempia ai doveri religiosi e poscia si celebri il matrimonio civile, egli potrà vedere soddisfatto il suo scrupolo, purchè subito abbiasi cura di far succedere l'adempimento benanche degli atti civili. Con tale correttivo potrà dirsi che

la legge punitiva secondo il suo spirito intende soltanto incriminare la completa omissione degli atti dello stato civile, una disobbedienza pervicace alla legge medesima, ed il danno recato alle famiglie ed alla società; non già la semplice inversione degli atti, quando spontaneamente, forse l'indomani del rito religioso, gli sposi si presenteranno al sindaco e liberamente contrarranno il matrimonio civile, ben potendo in tale caso rimanere liberati da ogni pericolo, e dalla minaccia di qualunque pena.

Ecco qual è il concetto sostanziale del mio emendamento. Esso, senza violazione del principio, introdurrebbe un lieve temperamento, ma tale che chiuderebbe la bocca agli oppositori di buona fede, a tutti i veri liberali, i quali non vorrebbero assolutamente e del tutto distrutta ogni possibilità della precedenza dei riti ecclesiastici al matrimonio civile; imperocchè coloro i quali vogliono ottemperare all'una e all'altra legge, potrebbero ancora far celebrare la cerimonia religiosa, purchè vogliano e realmente si affrettino ad adempiere immediatamente dopo alle disposizioni del Codice Civile.

Considerate, o signori, che nella ipotesi da me preveduta la legge penale perderebbe ogni credito, sarebbe esautorata, solleverebbe contro di sé la pubblica coscienza se dovesse inesorabilmente applicarsi. Ecco due fidanzati appartenenti ad onesta famiglia, forse liberali, ossequiosi alle leggi dello Stato, ma ad un tempo educati al sentimento religioso; oggi essi vanno innanzi al parroco, e domani si presentano dinanzi all'ufficiale dello stato civile per contrarre matrimonio. Eccoli ormai legittimi coniugi al cospetto dello Stato, e pertanto la società e la famiglia sono al coperto da qualunque possibile danno o pericolo.

Or io vorrei vedere in quale impaccio e disfavore si troverebbe costituito quel Pubblico Ministero che ciò non ostante fosse obbligato a tradurre ed accusare innanzi al tribunale correzionale questi due coniugi, e per un eccesso d'inutile rigore degno dei tempi del vecchio formalismo romano, per un semplice ritardo di 24 ore nella celebrazione del matrimonio civile, dovesse chiedere che fossero mandati in carcere a passare la loro luna di miele, senza legale possibilità di sfuggire alla condanna.

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio, onorevoli colleghi.

MANCINI. Che se io propongo il temperamento dell'estinzione dell'azione penale e della condanna a pro di tutti gli infrattori del divieto, allorchè entro un breve termine siasi poscia celebrato il matrimonio civile, non vogliate credere, o signori, che questa benigna influenza di una posteriore riparazione volontaria sopra un reato già anteriormente com-